

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 5

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 settembre al 7 ottobre 1992)

INDICE

BOSO, MANFROI: sulla pratica di pensione di guerra del signor Emilio Nicolini (4-00700) (risp. GIAGU DEMARTINI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	Pag. 75
CANDIOTO: sulla mancata assegnazione del professor Rosario Leone alle classi autorizzate ad espletare il progetto sperimentale IGEA nell'ambito dell'istituto tecnico «Vittorio Emanuele II» di Bergamo (4-00792) (risp. JERVOLINORUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	76
DANIELI: sulla situazione degli immobili del demanio militare a Verona e provincia (4-00543) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	78
DE PAOLI: sull'opportunità di definire la domanda di ricongiunzione per la pensione del signor Rodolfo Zanchi (4-00906) (risp. GIAGU DEMARTINI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	79
RABINO: sul mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa al personale dell'ente Ferrovie dello Stato trasferito in mobilità ad altre amministrazioni dello Stato (4-00265) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica</i>)	Pag. 79
VISIBELLI: sulla corresponsione ai dipendenti statali delle competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 (4-00035) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica</i>)	81
VOZZI: sull'opportunità di garantire le funzioni e riqualificare il ruolo dell'insegnamento di stenografia e dattilografia negli istituti professionali (4-00710) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	82

BOSO, MANFROI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Emilio Nicolini - nato a Pieve di Bono-Daone (Trento) il 12 febbraio 1922 e residente a Daone (cap 38080) in via Lunga 14, grande invalido di guerra totalmente e permanentemente inabile e costretto a letto da oltre 40 anni, affetto da tetraplagia con grave lesione del sistema nervoso centrale, con la conseguente perdita totale degli arti inferiori e superiori - dal mese di agosto 1990 ha in corso domanda di aggravamento di pensione di guerra con conseguente diritto agli accompagnatori militari poichè abbisognevole di assistenza continuativa;

che nonostante ripetuti solleciti, il direttore generale delle pensioni di guerra non si è degnato nemmeno di una risposta alla richiesta (datata 21 agosto 1991) di rilascio del modello 069 aggiornato per la richiesta ed assegnazione del secondo e terzo accompagnatore militare ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano state le motivazioni o gli atti per cui non si è dato adito ai diritti del sopra nominato invalido di guerra Emilio Nicolini;

se non ritenga di intervenire per far sì che al signor Nicolini sia riconosciuto quello che, secondo statistiche, è riconosciuto ai residenti nelle regioni meridionali.

(4-00700)

(23 luglio 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che l'interessato, a seguito dell'istanza di aggravamento del 29 agosto 1990, venne sottoposto a visita diretta da parte della commissione medica superiore il 21 maggio 1991 la quale con verbale del 15 novembre 1991 diagnosticò l'infermità «sindrome parkinsoniana postencefalitica con tetraparesi spastica e perdita funzionale pressochè totale dei quattro arti, afonia totale, gravi al punto di determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto», e per la quale, risultando un «certo residuo di funzionalità degli arti che quindi non possono essere considerati funzionalmente, completamente perduti» venne proposta la conferma della prima categoria con assegno di superinvalidità, tabella E, lettera B, n. 1, già in godimento del signor Nicolini.

A seguito di detto verbale sanitario questa amministrazione ha provveduto ad emettere, in data 11 marzo 1992, determinazione direttoriale n. 2875617 con la quale viene respinta l'istanza di aggravamento del 29 agosto 1990 in quanto l'infermità di cui sopra risulta tuttora ascrivibile alla prima categoria con assegno di superinvalidità, tabella E, lettera B, n. 1, e che, nel caso in specie, non ricorrono le condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per la concessione di altri due

accompagnatori militari ed inoltre non competono i benefici di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422.

Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione per le pensioni di guerra per la prescritta approvazione ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
GIAGU DEMARTINI

(5 ottobre 1992)

CANDIOTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in data 13 novembre 1986, con protocollo n. 007580, il Ministro della pubblica istruzione ha identificato nella disciplina «Trattamento della parola e del testo» l'insegnamento della stenografia al computer - classe di concorso A089 LXXXIX - da inserire nel progetto sperimentale IGEA (indirizzo giuridico economico aziendale);

che l'istituto tecnico commerciale statale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo ha riconfermato, a maggioranza, la sperimentazione IGEA per l'anno scolastico 1992-1993;

che il docente di stenografia, professor Rosario Leone, ha presentato, nei termini di legge, domanda di passaggio ed assegnazione, a norma dell'articolo 95 dell'ordinanza ministeriale n. 351 del 12 novembre 1991, dall'uno all'altro insegnamento della stessa classe di concorso (trattamento parola - testi e dati) che si sia reso disponibile nell'istituto di titolarità;

che in data 3 aprile 1991, con provvedimento n. 821 di protocollo, il preside dell'istituto tecnico commerciale statale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo ha comunicato al professor Leone che per il prossimo anno scolastico «non sarà possibile accogliere la sua richiesta di assegnazione ad una classe IGEA...»;

che in data 12 luglio 1991 il TAR della Lombardia - sezione di Brescia - ritenuto, allo stato, che, in relazione alla censura di carenza di motivazione, il ricorso si appalesa sorretto da adeguato *fumus boni juris*, valutato il danno, accoglieva la domanda incidentale di sospensione della deliberazione del preside;

che ad oggi il suddetto preside non ha ancora comunicato al professor Leone la sua decisione di affidargli o meno le classi IGEA;

che la documentazione prodotta al TAR della Lombardia - sezione di Brescia - attesta l'elevata qualificazione didattico-professionale del professor Leone;

che in data 12 novembre 1991 il predetto professore ricorreva nuovamente al TAR della Lombardia - sezione di Brescia - per far valere i propri diritti,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti del preside dell'istituto tecnico commerciale statale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo e del provveditore agli studi perchè rispettino le norme della legislazione scolastica vigente;

quale iniziativa si intenda assumere affinché al professor Rosario Leone siano affidate per l'anno scolastico 1992-93 le classi IGEA disponibili nel suddetto istituto;

quale rimedio, infine, si intenda assumere perchè situazioni analoghe, riferite alle sperimentazioni IGEA, Erica, '92 e Brocca, non abbiano più a verificarsi.

(4-00792)

(5 agosto 1992)

RISPOSTA. - Dagli elementi di giudizio acquisiti sulla questione, rappresentata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, non risulta che siano state compiute irregolarità a proposito della mancata assegnazione del professor Rosario Leone - docente di stenografia - alle classi, autorizzate ad espletare il progetto sperimentale «IGEA» nell'ambito dell'istituto tecnico «Vittorio Emanuele II» di Bergamo e presso le quali viene insegnata la nuova disciplina «Trattamento della parola e del testo».

Al riguardo, va tenuto presente che l'articolo 95 dell'ordinanza ministeriale n. 285 del 1990 - invocato dal predetto docente per ottenere l'assegnazione in questione - richiama espressamente la disposizione contenuta nell'articolo 3, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, laddove si precisa che spetta al preside procedere all'assegnazione delle classi ai singoli docenti secondo le modalità ivi previste.

Alla citata disposizione ha precisato di essersi attenuto, nel caso in esame, il competente capo di istituto il quale, nella seduta tenuta dal collegio dei docenti prima che iniziasse lo scorso anno scolastico (in data 10 settembre 1991), rese nota la destinazione degli insegnanti alle cattedre interessate al progetto «IGEA», illustrandone le motivazioni analitiche, contestate, nell'ambito del collegio stesso, soltanto dal professor Leone.

Tali motivazioni, peraltro, furono puntualmente riportate - come si desume dagli elementi acquisiti - nel provvedimento di mancata assegnazione, comunicato all'interessato dal dirigente della scuola in data 14 settembre 1991.

Quanto al merito della questione - e con riserva di quelle che potranno essere le determinazioni finali dell'organo giurisdizionale adito dal docente - questa amministrazione, pur dovendo convenire che la vigente normativa consente di attribuire la cattedra di «Trattamento della parola e del testo» sia ai docenti di stenografia (classe A089) sia a quelli di dattilografia (classe A022), non può non considerare che è compito del preside individuare, in sede di formulazione degli organici, la classe di concorso cui attribuire la suddetta cattedra in base a valutazioni che tengano, tra l'altro, conto - com'è in effetti avvenuto - dell'esigenza di salvaguardare il posto di tutti i docenti in servizio nell'istituto.

Dagli elementi in proposito forniti dal provveditore agli studi di Bergamo risulta in particolare che il professor Leone, competente nell'insegnamento della stenografia, non ha sinora dato prova di possedere quelle competenze idonee a garantire lo svolgimento del pro-

gramma relativo alla citata nuova disciplina, che comprende automazione d'ufficio, sistemi di scrittura, organizzazione e stesura di un testo, gestione di fogli elettronici e gestione di archivi.

Le determinazioni del preside potranno ovviamente essere rivedute ove, in futuro, il predetto docente dovesse comprovare di avere acquisito la competenza necessaria all'espletamento del programma in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(29 settembre 1992)

DANIELI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che da oltre un anno la stampa cittadina veronese riporta in continuazione proposte, progetti e soluzioni in merito alla situazione degli immobili del demanio militare a Verona e provincia e che le autorità locali e militari, pur dopo diversi incontri, riunioni e tavole rotonde svoltesi sia a Verona che a Padova, non sono arrivate ad alcuna conclusione, l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la vera destinazione d'uso per il prossimo quinquennio di tante strutture militari nella provincia di Verona, come le caserme «Passalacqua», «Rossani», «Santa Marta», «Villasanta» in Verona città; la caserma «Briscese» a Legnago; le strutture militari presenti in Peschiera del Garda;

in particolare, se non si ritenga che la caserma «Rossani», ormai ridotta a solo comando presidio, possa ospitare in futuro anche sedi di talune associazioni d'arma, site ora in piccoli, inadeguati e talvolta angusti locali sparsi per la città;

inoltre, trovandosi l'amministrazione comunale della città di Verona in gravissimo disagio finanziario, qualora non fosse possibile addivenire ad accessioni a detto ente pubblico, quali siano le intenzioni del Ministero circa i rapporti da instaurare con privati che, pare, abbiano intenzione di avanzare proposte circa l'acquisto di detti beni.

(4-00543)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - Le infrastrutture militari site nell'area veronese sono tutte utilmente impiegate per esigenze istituzionali.

È tuttavia allo studio una ipotesi di impiego diversa per razionalizzare l'utilizzazione degli immobili in argomento.

Tale ipotesi di lavoro, che prevede la costituzione in Verona di quattro poli funzionali, dei quali uno logistico a Ca' di David, uno addestrativo a Montorio Veronese, uno operativo (caserma «Martini» - comando forze terrestri alleate Sud Europa) ed uno LRM/sanitario (caserma «Pianell» ed altre), presuppone necessariamente negozi di permuta sulla base delle norme di contabilità di Stato.

Qualora fosse possibile far coincidere le esigenze dell'amministrazione militare e le aspettative del comune o di privati interessati agli

immobili, l'Esercito nulla avrebbe contro a promuovere la cessione di tali infrastrutture, in cambio di strutture sostitutive che ne assorbano le funzioni.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(30 settembre 1992)

DE PAOLI. - *Al Ministro del tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica.* - Premesso:

che in data 31 marzo 1982 il signor Rodolfo Zanchi (posizione 7567174) presentava al Ministero del tesoro - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) - domanda per ottenere la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 per la pensione;

che l'INPS di Brescia in data 29 maggio 1984 rilasciava il tabulato TRC e che in seguito nulla veniva più comunicato al signor Zanchi relativamente alla definizione della pratica,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, a oltre 10 anni dalla presentazione, definire della domanda di ricongiunzione;

quale sia la «mole» di lavoro che ha ostacolato per 10 anni la possibilità di dare opportune informazioni agli utenti.

(4-00906)

(31 agosto 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che, a seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979 dell'iscritto in oggetto, per la quale è pervenuta la necessaria documentazione, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
GIAGU DEMARTINI

(5 ottobre 1992)

RABINO. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di riconoscere l'anzianità pregressa ai dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato transitati, ai sensi della normativa sulla mobilità, alle altre amministrazioni dello Stato. Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 - recante disposizioni concernenti procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni - alcuni dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato presentavano domanda di mobilità verso altre amministrazioni dello Stato. A seguito dell'accoglimento delle predette istanze, il Ministero ricevente provvedeva ad inquadrare

i dipendenti nella qualifica posseduta al momento della domanda: pare però che, contestualmente, non sia stata riconosciuta l'anzianità di servizio (nella qualifica) acquisita in costanza del pregresso rapporto di lavoro. Pertanto, tutti i dipendenti sono stati inquadrati nella qualifica in precedenza posseduta, senza, però, che a ciò sia seguito il conseguente riconoscimento dell'anzianità acquisita.

Ciò appare grave ed in palese contrasto con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, laddove prevede che il dipendente trasferito sia collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettante in base all'anzianità di qualifica.

Apparirebbe, pertanto, rispondente ai principi di buon andamento dell'amministrazione quello di riconoscere l'anzianità nella qualifica maturata in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente Ferrovie dello Stato.

(4-00265)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - Va innanzitutto rilevato che le disposizioni concernenti le modalità di collocamento del personale trasferito attraverso l'istituto della mobilità volontaria nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, contenute nell'articolo 8 dei decreti ministeriali con i quali sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* i vari bandi di mobilità, riportano in modo abbastanza chiaro e preciso le procedure che le amministrazioni interessate sono tenute a seguire.

Per quanto attiene poi al riconoscimento dell'anzianità pregressa, il Dipartimento della funzione pubblica ha avuto più volte occasione di precisare, rispondendo a quesiti posti da talune amministrazioni, che nel caso di passaggio in un posto di profilo professionale appartenente alla stessa area funzionale nella quale si è collocati nell'amministrazione di provenienza l'inserimento nei ruoli dell'amministrazione di destinazione comporta il riconoscimento, sia ai fini economici che a quelli giuridici, della intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza alla data dell'avvenuto trasferimento.

Nel caso invece di passaggio ad un'area funzionale diversa da quella nella quale il dipendente era collocato nell'amministrazione di provenienza, l'inserimento nei ruoli della nuova amministrazione comporta il riconoscimento dell'anzianità maturata alla data del trasferimento soltanto ai fini economici, dovendo la decorrenza giuridica corrispondere alla data dell'avvenuto trasferimento.

Per quanto riguarda infine il riconoscimento al personale in questione dei miglioramenti contrattuali, si fa presente che le disposizioni in materia prevedono l'attribuzione a tale personale del tratta-

mento economico più favorevole tra quelli previsti dalle amministrazioni rispettivamente di provenienza e di destinazione.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro,
con l'incarico per la funzione pubblica*

SACCONI

(1° ottobre 1992)

VISIBELLI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, per i beni culturali e ambientali e dell'agricoltura e delle foreste.* - Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-05955, del 20 febbraio 1991):

Premesso:

che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1990 sono stati liquidati acconti pari all'80 per cento per l'applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, ai dipendenti statali;

che gli acconti non sono stati corrisposti a tutti i dipendenti, tanto che la maggior parte di essi deve ancora ottenere i predetti;

evidenziato che così vi è stata una chiara disparità di trattamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

con quale criterio siano stati liquidati gli acconti relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 ai dipendenti statali;

i motivi per cui, ancora ad oggi, a migliaia di dipendenti non sono stati liquidati i suddetti acconti.

(4-00035)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - In ordine alla richiesta di conoscere il criterio di liquidazione degli acconti relativi alle competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si fa presente innanzitutto che il Ministero del tesoro, con circolare n. 160270 in data 23 luglio 1990, ha autorizzato le amministrazioni statali ad effettuare il pagamento di quanto dovuto con la procedura di cui all'articolo 172 della stessa legge n. 312 (pagamento in via provvisoria dei nuovi trattamenti economici salvo conguaglio all'atto del perfezionamento dei relativi provvedimenti formali).

Per quanto concerne poi il concreto pagamento di tali competenze, esso è stato già effettuato per la stragrande maggioranza del personale (i ritardi di alcuni provvedimenti ancora da adottare sono da imputare a discordanze di interpretazione insorte con gli organi di controllo).

Si precisa che l'acconto corrisposto è pari all'80 per cento delle competenze spettanti, calcolate sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni di appartenenza.

Si precisa altresì che destinatario delle suddette competenze non è tutto il personale del comparto Ministeri bensì soltanto quello che ha effettivamente beneficiato dell'inquadramento al livello superiore.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro,
con l'incarico per la funzione pubblica*
SACCONI

(1° ottobre 1992)

VOZZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 aprile 1992 sono state surrettiziamente introdotte limitazioni (attraverso la diminuzione delle cattedre) dell'insegnamento della dattilografia e la soppressione della stenografia dalla sperimentazione negli istituti professionali;

che il fatto che una modificazione del genere venga adottata senza un apposito provvedimento legislativo e svincolata da un qualsiasi disegno organico di riforma della scuola media superiore fa apparire tale provvedimento quale illegittimo, intempestivo e punitivo nei confronti di insegnamenti che necessitano senza dubbio di aggiornamenti, ma tutt'altro che da abolire in un contesto di moderna formazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente garantire le funzioni e riqualificare il ruolo dell'insegnamento di stenografia e dattilografia, riservando comunque allo strumento legislativo ogni modificazione dei programmi della scuola media superiore.

(4-00710)

(28 luglio 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si premette che le innovazioni apportate, con il decreto del ministro Misasi del 24 aprile 1992, ai programmi di insegnamento degli istituti professionali sono state elaborate - dopo ampio approfondimento e previo parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - sulla base delle risultanze positive della sperimentazione assistita denominata «Progetto '92».

Tali innovazioni, alla stregua di quelle che da sempre hanno interessato il settore dell'istruzione professionale, sono state per ora disposte con provvedimento amministrativo, ferma restando l'esigenza di collocarle, in un prossimo futuro, nel contesto del quadro legislativo dell'intera area della scuola secondaria e con gli obiettivi in esso riconosciuti al settore in questione.

In relazione a siffatta esigenza, il suddetto decreto non ha certo inteso preconstituire un prossimo assetto della riforma della scuola secondaria superiore, ma ha voluto solo facilitarne, per quanto attiene agli istituti professionali, il graduale avvio, attraverso misure che hanno

recepito i punti essenziali dell'ampio dibattito sin qui svoltosi in materia e che ha avuto una sua prima attuazione nei risultati della commissione ministeriale presieduta dall'onorevole Brocca.

Il provvedimento in parola risulta peraltro caratterizzato da un'ampia flessibilità, quanto a struttura e a contenuti, tenuto conto che i programmi e gli orari degli insegnamenti dei singoli indirizzi sono stati definiti in modo tale da essere suscettibili di tutti quei correttivi che il Parlamento dovesse ritenere necessari in sede di riforma.

L'intento precipuo che, nella fattispecie, si è inteso sostanzialmente conseguire, al di là di qualsiasi aspetto formale, è stato quello di conferire all'istruzione professionale - sinora caratterizzata da corsi a scarsa vocazione culturale e da una logica prevalentemente addestrativa - una nuova organizzazione i cui punti basilari restano l'ampliamento della dimensione culturale nell'ambito dell'elevazione dell'obbligo scolastico e la creazione di un asse disciplinare comune a tutti i settori, da ritenere imprescindibile per un ordine di studi superiore alla scuola media.

Una innovazione di questa portata, che tra l'altro è orientata a una migliore organizzazione dei rapporti tra offerta formativa e domanda di lavoro e all'instaurazione di convergenze con il sistema formativo regionale, ha comportato inevitabilmente il sacrificio di alcune discipline, quali la dattilografia e la stenografia, che appaiono ormai superate nella realtà del mondo del lavoro e che, pertanto, non possono continuare a essere impartite ai giovani, pena una loro formazione non al passo con i tempi.

A proposito di tali discipline, ed in particolare della stenografia, si rileva che dagli approfondimenti compiuti in sede di elaborazione della sperimentazione avviata nei suindicati istituti si è constatato - sulla base anche di indagini condotte mediante questionari sottoposti a soggetti impegnati negli specifici settori - che, nell'era dell'informatica, la richiesta della stenografia è minima rispetto ad altre emergenti modalità di lavoro ed ai nuovi strumenti operativi, attualmente a disposizione del mondo della produzione.

Va, d'altra parte, tenuto presente che, nei corsi degli istituti professionali per il commercio, la presenza della stenografia non ha mai inteso costituire un supporto finalizzato a futuri sbocchi professionali, a differenza di quanto avviene, invece, per gli specifici corsi promossi ed organizzati dalle singole regioni.

A proposito, peraltro, dei rapporti tra le regioni medesime e la scuola, la linea che il Ministero sta ora verificando mira ad una equilibrata ripartizione dei compiti tra le due realtà, nel senso di riservare alla scuola la formazione di base, a forte dimensione culturale e con obiettivi di professionalità polivalente, e lasciare alle regioni, in prevalenza, la formazione finalizzata a specifiche attività, in stretta connessione con il lavoro ed in coerenza con la vocazione propria delle singole regioni.

Quanto, infine, alla esigenza di evitare conseguenze eccessivamente dannose per il personale già addetto all'insegnamento delle succitate discipline, le preoccupazioni al riguardo espresse sono senz'altro con-

divise dal Ministero, che sta portando avanti - ove possibile con il contributo delle organizzazioni sindacali - le misure ritenute al momento possibili.

Tali misure mirano in sostanza;

alla programmazione dell'estensione dei nuovi corsi, tale da evitare problemi per l'avvio del nuovo anno scolastico;

alla riconsiderazione delle classi di concorso e abilitazione per consentire un'ampia utilizzazione del personale specie per il caso delle materie sacrificate;

all'aggiornamento e alla riconversione del personale.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(29 settembre 1992)